

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Enti associativi e regime fiscale agevolato.

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla disciplina fiscale degli Enti Associativi.

Premessa

Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nell'ambito della vita associativa.

Infatti, le somme versate dai soci o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell'ente associativo, mentre le somme, i contributi e le quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali che l'ente svolge nei loro confronti, concorrono a formare il reddito.

Enti di tipo associativo.

All'interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti "enti di tipo associativo", mediante le disposizioni contenute nell'art. 148 del TUIR.

L'art. 148 D.P.R. 917/1986, detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo.

Infatti, per le associazioni di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR **"non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti"**.

Per gli enti associativi, non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.

Ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi (ovvero dall'IVA), è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati.

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

Sono in ogni caso considerate commerciali dalla legge le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati e partecipanti effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Questi corrispettivi, infatti, assumono la natura di componenti del reddito d'impresa se l'attività ha il carattere dell'abitudine mentre, in presenza di occasionalità, si considerano redditi diversi.

Le associazioni che intendono accedere ai benefici fiscali devono necessariamente inserire nei propri statuti le clausole di cui all' art. 148, comma 8 del TUIR.

È importante rilevare che la *ratio* di queste disposizioni è quella di garantire l'effettiva non lucratività dell'associazione, di tutelarne la democraticità, di assicurare una maggiore trasparenza gestionale e, dunque, di evitare fenomeni di elusione fiscale.

Regime agevolativo e requisiti.

Per poter beneficiare di tale regime agevolativo è necessaria la contemporanea presenza di quattro presupposti:

- l'ente, *in primis*, deve essere qualificabile come ente non commerciale;
- l'ente, oltre ad essere inquadrabile tra gli enti non commerciali, deve essere qualificabile tra quelli tassativamente elencati dal comma 3 dell'art. 148 del TUIR;
- i beneficiari delle cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere esclusivamente i propri associati, partecipanti od iscritti. Ciò comporta la conseguenza che le attività rese a soggetti diversi dai precedenti, e specificamente remunerate, rivestono in ogni caso carattere commerciale;
- l'attività deve essere svolta "in diretta attuazione degli scopi istituzionali".

Reddito previsto dalla legge n. 389/91 (IRES).

La normativa fiscale prevede, in applicazione della legge 389/91, un regime riservato alle **pro loco**, **alle associazioni senza scopo di lucro** ed alle **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno ottenuto, per effetto dell'iscrizione, il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI.

Il sistema di tassazione speciale si applica se l'ammontare dei proventi non è superiore a 250.000 euro, tale limite va valutato con riferimento al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o con il termine di durata dell'esercizio.

L'applicazione del sistema di tassazione richiede l'esercizio espresso di un'opzione valida per un quinquennio e comunque rinnovabile.

I soggetti che optano per tale regime possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

- **TASSAZIONE DEL 3% DELLA BASE IMPONIBILE IRES** così formata:

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

- i ricavi e proventi ex art. 85 del TUIR, conseguiti nell'ambito dell'attività commerciale;
- le sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR relative all'attività commerciale.

Non concorrono, invece, a formare il reddito imponibile:

- i proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali;
- i proventi da attività occasionali di raccolta fondi (art. 25, c. 2, lett. a) e b) L. 133/99);
- i proventi ex art. 143 comma 1 TUIR;
- i proventi di cui all'art. 148 c. 3 TUIR.

Imposta sul valore aggiunto.

Gli enti che optano per il regime di cui alla legge 389/91, potranno calcolare l'IVA nel seguente modo:

- **50% dell'IVA incassata** per i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli);
- **2/3 dell'IVA** incassata per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici;
- attività istituzionale: FCI;

Gli enti non commerciali potranno detrarre il:

- **50% dell'IVA versata** i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali generiche (ad es. pubblicità, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, biglietti per spettacoli)
- **1/3 dell'IVA versata** per la cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici.

2 per mille.

Da quest'anno ciascun contribuente può destinare il **due per mille** dell'IRPEF in favore di un'associazione culturale, se iscritta nell'elenco predisposto dal Ministero dei Beni Culturali.

Per l'esercizio finanziario 2016 hanno diritto alla corresponsione del 2 per mille le associazioni che:

- abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
- risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tal fine, le associazioni interessate dovevano presentare istanza di iscrizione entro il 10 aprile 2016, esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito dei beni

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

culturali, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.

Il contribuente effettua la scelta **indicando il codice fiscale dell'associazione** cui intende destinare la quota del 2 per mille della propria imposta **e apponendo la firma** nell'apposito riquadro.

Attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro.

Le associazioni senza scopo di lucro (non le fondazioni ed i comitati), sia riconosciute che non riconosciute disciplinate dagli artt. 14 – 35 del Codice Civile (esclusi gli artt. 25, 26 e 28 c.c.), a condizione che tale attività sia prevista nello statuto, possono gestire circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande ai soli soci dello stesso circolo o di altri circoli facenti parte della stessa associazione.

Per somministrazione si intende, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge n° 287 del 1991, la vendita per il consumo sul posto, in locali o spazi appositamente attrezzati, di alimenti e bevande.

L'avvio di queste attività è disciplinato dal DPR 235/2001, che all'art. 2 stabilisce che se *l'associazione che gestisce il circolo aderisce ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, previste dalla lettera e) del 6° comma dell'art. 3 della Legge 287/1991, l'attività di somministrazione può essere avviata col solo invio della denuncia di inizio attività (D.I.A.), con allegata una copia non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, al Comune nel cui territorio è ubicato il circolo (comma 1°) che ha poi 60 giorni per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241 del 1990.*

L'adesione all'ente nazionale (di solito un'associazione di associazioni o "associazione di secondo grado" con finalità ricreative, culturali, ecc.) deve essere mantenuta anche durante la gestione dell'attività in quanto la perdita della stessa (che il legale rappresentante dell'associazione ha l'obbligo di comunicare al Comune) determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci ai sensi della lettera e) del 6° comma dell'art. 3 della Legge 287/1991.

Se invece, l'associazione od il circolo non aderisce agli enti ed organizzazioni nazionali di cui al capoverso precedente, l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposto alla disciplina comune prevista dalla lettera f) del 1° comma dell'art. 3 della Legge 248/2006 (il primo Decreto "Bersani"), che ha liberalizzato l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande stabilendo che essa non può essere sottoposta all'ottenimento di autorizzazioni amministrative preventive.

Per tale motivo, anche in questo caso, l'attività di somministrazione può essere avviata con l'invio della **denuncia di inizio attività**, con allegata una copia non autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione, al Comune nel cui territorio è ubicato il circolo.

Opinioni e Confronti

webzine di economia diritto e attualità

Che questa disciplina riguardi anche i circoli privati gestiti da associazioni senza scopo di lucro si ricava dal fatto che la norma citata riguarda “le attività [...] di somministrazione di alimenti e bevande” da chiunque svolte ed in qualsiasi forma esercitate, vale a dire imprenditoriale o senza scopo di lucro.

Del resto, sarebbe illogico liberalizzare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma imprenditoriale e non quella svolta da associazioni non profit solo per i propri soci.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....